

Riunione del 14 giugno 2007

**06.06.07 RICORSO VOLLEY SAN PIETRO AVVERSO
SENTENZA CAF – SEZ.LOMBARDIA N. 02/2007 DEL 11-5-
07**

La CORTE FEDERALE

composta dai Signori:

Avvocato Renato Tobia

Presidente

Avvocato Franco Fabriani

Vice - Presidente

Avvocato Ernesto Palatta

Componente

Premesso

La Volley San Pietro, in persona del presidente sig. Emilio Petter, ha impugnato dinanzi alla Commissione di Appello Federale – Sezione distaccata Lombardia – il provvedimento emesso dal GUR Liguria pubblicato nel CU n. 19 del 14.03.2007, con il quale era stata omologata con il risultato conseguito sul campo la gara n. 5071 tra Volley CPO Ortonovo e Volley San Pietro ASD, svoltasi il 24-02-07 e rigettato il reclamo proposto dalla Volley San Pietro ritenendolo inammissibile perché non confermato in forma scritta al termine della gara e perché comunque infondato.

Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censurava la dichiarazione di inammissibilità del reclamo, affermando che la mancata annotazione scritta del reclamo nel referto, dipendeva da colpa del primo Arbitro, ma che il reclamo era stato comunque inequivocabilmente proposto.

Con il secondo motivo di impugnazione, dipendente dall'accoglimento del primo motivo, l'appellante si doleva della decisione del GUR Liguria, sostenendo che errata e contraria alle regole di gioco era la sua valutazione di irrilevanza dell'omesso cambio di campo, essendo sottratta al GUR qualsiasi discrezionalità sul punto.

Con il terzo motivo di impugnazione, dipendente anch'esso dall'accoglimento del primo motivo, l'appellante rilevava ulteriormente che, oltre all'omissione del cambio di campo, il giudice di *prime cure* nessuna rilevanza aveva attribuito all'errore di notazione rilevabile dal referto, che aveva pregiudicato la regolarità della gara.

Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante censurava il provvedimento di primo giudice, deducendo che l'insieme delle irregolarità rilevate, avrebbe dovuto in ogni caso comportare l'annullamento e conseguente ripetizione della gara.

La Commissione di Appello Federale – Sezione distaccata Lombardia – dichiarava la infondatezza dei primi tre motivi di gravame ritenendo che a norma dell'art. 67 e 3 R.G., la conferma per iscritto del reclamo è requisito imprescindibile della sua ammissibilità.; riteneva, invece, fondato il quarto motivo di impugnazione ritenendo comunque ammissibile l'impugnazione del provvedimento di omologa in difetto di reclamo e, pertanto, confermava la decisione impugnata limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto dal Volley San Pietro ASD e all'incameramento della tassa di reclamo, rilevando, invece, che il GUR Liguria non aveva preso in esame la circostanza decisiva direttamente emergente dal referto di gara, consistente nel compimento di un errato numero di rotazione da parte di una o di entrambe le squadre, annullava il provvedimento di omologa della gara, rimettendo gli atti al GUR Liguria affinché provvedesse ad un nuovo esame del merito, tenendo in conto la circostanza di fatto decisiva esposta, disponendo la restituzione di metà della tassa di impugnazione;

Avverso la decisione della CAF – Sez. Lombardia, ricorre la Volley San Pietro ASD.

Va preliminarmente osservato che l'impugnazione non può essere diretta che alla riforma del capo della sentenza citata in relazione al quale parte ricorrente è stata dichiarata soccombente e, quindi, limitatamente a quanto concerne i primi tre motivi di impugnazione valutati nella sentenza della CAF, per il resto si rileva, infatti, la carenza di interesse ad agire, a norma dell'art.19 R.G..

In merito tutte le istanze di cui al ricorso si rivelano del tutto inaccoglibili, perché in parte inammissibili perché relative a valutazioni di fatto non esaminabili in questa sede e in parte perché infondate perché contrastanti con le norme regolamentari, in particolare con l'art. 67 c.3 R.G.

La Corte, infatti, concorda nel ritenere che la conferma per iscritto del reclamo sia un requisito necessario per la sua ammissibilità per cui assume decisiva rilevanza la circostanza che il capitano della squadra e il dirigente abbiano ommesso detto incumbente.

Nel caso in esame non può sicuramente considerarsi conferma scritta del reclamo l'apposizione della sottoscrizione senza alcun riferimento al reclamo, venendo a mancare la manifestazione di volontà del reclamo stesso

tanto premesso

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

Roma, 15 giugno 2007

f.to Il Presidente
Avvocato Renato Tobia